

STATUTO

ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA
NICOLO' TOMMASEO 12

Numero REA: CT - 209116

Codice fiscale: 03292230871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-1999 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 02-01-2002 - Modifica	15

Statuto

ALLEGATO "A"
N° 1818 Repert.
N° 556 Raccolta

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Caltagirone in via Nicolò Tommaseo 12, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata " ARCA Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Essa potrà aderire per delibera del Consiglio a una o più organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

ARTICOLO 3.

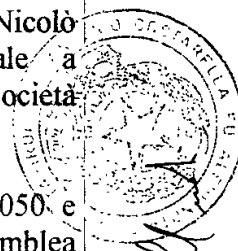
La società è retta con i principi della mutualità ed esclude ogni finalità di lucro e speculativa.

La società si propone di svolgere attività nei settori dei servizi alla collettività di carattere sociale, operando per la promozione umana e l'integrazione sociale di quanti vivono situazioni di disagio e di emarginazione.

Nello svolgimento di detti servizi, la società intende assicurare il diritto ad un lavoro stabile e retribuito ai soci che aderiscono agli indirizzi della società stessa.

Nel perseguimento dei suoi fini la società potrà:

- a) Offrire servizi di assistenza e di aiuto a minori, anziani, portatori di handicap fisico e psichico, tossicodipendenti, immigrati, nomadi e di quanti altri vivono condizioni di disagio e di emarginazione, garantendone la cura, la socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di provenienza;
- b) Offrire alle stesse persone servizi domiciliari o interventi a carattere diurno o residenziale;
- c) Intervenire, in particolare, nella gestione di strutture residenziali e diurne di tipo familiare (centri diurni, comunità alloggio, case famiglie e case protette)
- c.1) svolgere attività dirette alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento socio- lavorativo di quanti vivono situazioni di tossicodipendenza o di disagio di altro genere:


dyb d'Avella Rubini Caltagirone

- d) Offrire assistenza anche in caso di degenza in ospedali, case di cura, case di riposo;
- e) Promuovere la realizzazione di manifestazioni, iniziative, promozionali, attività di studio e ricerca, per ampliare la conoscenza e la presa in carico dei fenomeni di disagio e disadattamento delle persone;
- f) Svolgere attività di informazione, formazione professionale al lavoro, acquisizione di abilità pratiche, e progettazione nei settori in cui la società svolge le proprie attività;
- g) Svolgere tutte le attività connesse con quelle prima descritte per il raggiungimento dei fini statuari

La cooperativa inoltre opera nei seguenti settori economici:

- h) Svolgimento di attività in campi diversi (agricolo, artigianale, commerciale, turistico con particolare attenzione alle strutture di ricezione e alla ristorazione, ecologico - ambientale e privato, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e di ogni altro servizio finalizzato all'intervento lavorativo di persone disabili , svantaggiate e tossicodipendenti.

Per il raggiungimento di tali scopi la cooperativa si prefigge di istituire una o più aziende nei settori prescelti.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli e scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché tra l'altro e solo a titolo semplificativo:

- a) Concorre a aste e licitazioni e trattative private;
- b) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale, nei limiti imposti dalla legge;
- c) Dare adesioni e partecipare ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'accesso al credito da parte dei soci.

La società potrà con delibera del Consiglio di Amministrazione, partecipare ad istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale e europeo in qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società.



In ordine alle eventuali attività professionali, la società si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE E SOCI ARTICOLO 4.

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di L.50.000 (cinquantamila) ciascuna;
- b) dai fondi di riserva;
- c) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- d) dai fondi di garanzia ex articolo 2548 comma 1 c.c.;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge n.59/92.

ARTICOLO 5

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima .

ARTICOLO 6.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale siano specificatamente previsti i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera nei limiti fissati dalla Legge sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante



Handwritten signatures and initials, including 'C. del' and 'S. del'.

l'esercizio sociale alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori della medesima categoria.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno così ripartiti:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il 20% (venti per cento);
- b) una parte - non superiore al 30%(trenta per cento) del residuo - a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in entità comunque non superiore al tasso legale dell'interesse ragguagliato al loro ammortare;
- c) il 3% per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ;
- d) una parte, il cui ammortare verrà stabilito di volta in volta dall'Assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'articolo 4 lettere d) e e) del presente Statuto;
- e) il residuo a riserva straordinaria
- f) L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma e fatti salvi gli obblighi di legge, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione degli utili prodotti nel corso dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 7.

Le responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali sono limitate all'importo delle quote possedute.

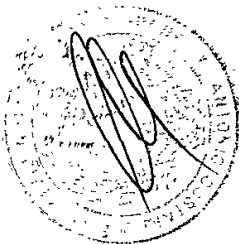
ARTICOLO 8.

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

La qualità di socio può essere acquisita da tutti coloro , persone fisiche o giuridiche, queste ultime a condizione che nei relativi statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, i quali siano giuridicamente capaci di obbligarsi e si ritrovano nella finalità di cui all'art.3 del presente statuto.

Per l'ammissione a socio dovrà essere presentata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, corredata da tutti i dati anagrafici e l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide il Consiglio d'Amministrazione, con l'obbligo di precisare l'eventuale motivo di rifiuto nella comunicazione



fatta all'interessato. Quest'ultimo può presentare ricorso, entro giorni trenta al Collegio dei Probiviri.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla firma di presentazione di due soci della cooperativa.

ARTICOLO 9

Sono previste le seguenti qualifiche sociali:

- socio ordinario, che presta la propria attività, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;
- socio sovventore, che finanzia, con conferimenti superiori alla quota ordinaria, l'attività della Società;
- socio volontario, che presta la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti di cui all'articolo 2 comma della legge n.381/91. Ciascun socio è obbligato:

- a) al versamento immediato delle quote sottoscritte per intero;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro od il proprio apporto professionale se persone fisiche, all'attività della cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Ciascun socio è iscritto in un apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle sopraindicate categorie.

ARTICOLO 10

Al socio sovventore spetta comunque un voto nelle deliberazioni assembleari, a prescindere dall'importanza dei conferimenti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione deve rimanere sempre composta da soci ordinari, prestatori d'opera o volontari.

I conferimenti dei soci sovventori sono regolati da quanto previsto dall'articolo 4 della legge n.59/92.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, o scioglimento in caso di socio che sia persona giuridica.

ARTICOLO 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.



Antonio Costarelli
Fabrizio
di
Me
di
di

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

ARTICOLO 13.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio interdetto o inabilitato nonché nei confronti di quello che abbia subito una condanna od una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o sia dichiarato fallito.

ARTICOLO 14.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

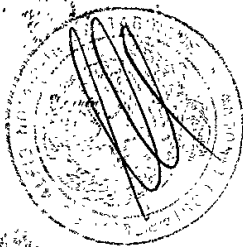
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario;
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente, per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che tenga una condotta morale tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) che venga condannato con sentenza penale per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

ARTICOLO 15.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci interessati. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al tribunale a norma dell'art. 2527 C.C., ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 16.

I soci receduti, decaduti, o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale la scioglimento del rapporto sociale,



limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 17.

In caso di morte del socio, la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè questi nominino un loro rappresentante che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, detiene i requisiti per l'ammissione. In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del C.C.

ARTICOLO 18.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, qualora vogliano richiedere la liquidazione della quota, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di avere ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO 3.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) Il Presidente
- d) Il collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 20.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione avviene mediante avviso notificato ai soci con raccomandata, anche a mani, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Le assemblee potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché sempre in Italia.

ARTICOLO 21.

L'assemblea ordinaria:



Antonio Costarella
Giulio Spina

- 1) Approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Sindacale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, con i relativi programmi annuali e pluriennali;
- 2) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) Determina la misura dei gettoni di presenza corrisponderli agli amministratori per la loro attività. Collegiale e la retribuzione annuale;
- 4) Approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

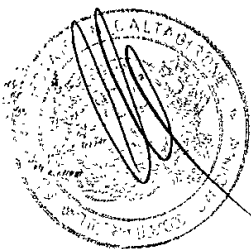
Essa da luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata nel termine non superiore in ogni caso a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dai tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 22.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.



L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci.
Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 23.

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Saranno effettuati scrutini separati per l'elezione del Presidente, degli altri membri del consiglio di amministrazione, per il Presidente del Collegio sindacale e per i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale.

ARTICOLO 24.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, fermo il disposto dell'art.2372 C.C.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono essere mandatarî né gli amministratori, né i sindaci, né gli impiegati della Cooperativa.

ARTICOLO 25.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un segretario, e, occorrendo due scrutatori.

Il segretario può essere non socio.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 26.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci o mandatarî di persone giuridiche socie.

Il Consiglio di Amministrazione, viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale.



Handwritten signature: Fulvia De Luca

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibera, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedirsi o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

A parità di voti la proposta si deve ritenere respinta.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un segretario, anche non facente parte del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

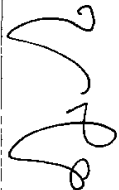
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni e, eventualmente i bilanci preventivi;
- c) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui al penultimo comma dell'art.3;
- g) assumere, promuovere, licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;



Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili a norma di legge, partecipa alle



assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

ARTICOLO 31.

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati all'unanimità dall'assemblea, estranei alla società.

Essi durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

Potranno tuttavia ricevere medaglie di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione l'assemblea all'unanimità.

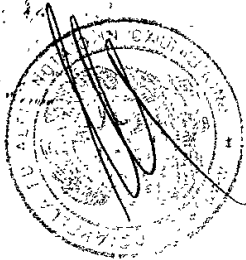
Salva sempre la competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, la società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei soci sulla continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione sulla quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pene di decadenza, nel termine di 30 giorni dall'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo di deposito delle decisioni stabilito dal Codice di Procedura Civile. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV

SGIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32.



15

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

TITOLO V
REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 33.

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore al tasso di interesse legale ragguagliato al Capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 34.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci durante la vita sociale.

ARTICOLO 35

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, a norma dell'art. 11 della legge n°59/92 e successive variazioni, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

In casi di controversie decide il Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative.

Le clausole mutualistiche di cui agli art. 33,34,35 sono inderogabile e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, amministrativo tecnico il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Detti regolamenti non potranno derogare alle norme statutarie

ARTICOLO 37.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

16
16
Subito
Autli



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilauno il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 21.00, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di amministrazione della "ARCA" Cooperativa sociale a rl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conversione in Euro delle quote dei singoli soci e del Capitale Sociale;
2. Varie ed eventuali;

Prende la parola il presidente del Consiglio di amministrazione, il Sig.ra Folino Gallo Maria la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Stancev Glorja .

Il Presidente constata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e pertanto dichiara aperta la seduta.

Passa quindi ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno proponendo di rideterminare in euro, con applicazione del tasso fisso di conversione di L. 1936.27 per ogni Euro., le quote sociali possedute da ciascun socio come segue:

Una quota sociale è di lire 50.000 che convertite in Euro ammontano a 25.82.

Dando quindi atto che il Capitale Sociale risultante a seguito di detta conversione passa da L. 1.127.649 a **Euro 582.38**, corrispondente a lire 1.127.645 inferiore quindi all'attuale Cap. Sociale .

Detta riduzione avviene mediante accreditamento alla riserva della somma di lire 4 corrispondente alla differenza tra l'attuale ammontare del Capitale Sociale e l'ammontare risultante a seguito della Conversione.

Dopo cordiale discussione il Consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno Delibera di procedere alla conversione delle quote dei singoli soci e del capitale sociale secondo le modalità indicate.

Sul secondo punto nessuno chiede di intervenire pertanto non essendoci altro da discutere l'assemblea del Consiglio di Amministrazione alle ore 21.00 viene chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Folino Gallo Maria

IL SEGRETARIO

Stancev Glorja